

LEGGE DI BILANCIO 2020: COSA CAMBIA IN TEMA DI LAVORO

La legge di Bilancio 2020 è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Si fornisce di seguito un'analisi delle disposizioni di maggior interesse in tema di lavoro.

FONDO PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE SUI DIPENDENTI

Per ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche il MEF ha istituito il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti. Tale Fondo entrerà in vigore dal **1° luglio 2020** e ammonta a:

- 3 milioni di euro per gli ultimi sei mesi dell'anno 2020;
- 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Restano da definire con appositi provvedimenti normativi le modalità di fruizione e accesso al Fondo, nei limiti delle risorse stanziare.

INCENTIVI APPRENDISTATO DUALE

La presente legge ha modificato la disciplina contributiva dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale al fine di promuovere l'occupazione giovanile.

In particolare, i contratti di apprendistato duale stipulati nel 2020 da parte di aziende che impiegano fino a 9 dipendenti potranno godere di un esonero contributivo del 100% per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

Lo sgravio rientrerà nella disciplina degli aiuti di stato e quindi soggetta ai limiti stabiliti dal *de minimis*.

BONUS OCCUPAZIONALE PER LE GIOVANI ECCELLENZE

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019, i datori di lavoro che assumevano dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, con contratto a tempo indeterminato, anche part time:

- Cittadini in possesso della laurea magistrale conseguita nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con votazione di 110 e lode entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento dei 30 anni
- Cittadini in possesso di dottorato di ricerca ottenuto nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 e prima del compimento dei 34 anni

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

potavano godere di un esonero sui contributi a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi dall'assunzione e nel limite massimo di 8.000 euro per assunzione.

Con la Legge di Bilancio 2020 si sono apportate alcune modifiche alla disciplina:

- abrogata la delega INPS di stabilire le modalità di fruizione dell'esonero;
- fruizione tramite modalità, procedure e controlli previsti per l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile.

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA NASPI

In riferimento agli ammortizzatori sociali, i lavoratori beneficiari della NASpl possono richiedere all'INPS la liquidazione anticipata in un'unica soluzione:

- a titolo di incentivo all'avvio di:
 - attività lavorativa autonoma;
 - impresa individuale;
- per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

La Legge di Bilancio ha stabilito che l'anticipazione della NASpl non costituisce imponibile ai fini IRPEF per il lavoratore che decide di diventare socio di una cooperativa.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI

Dal 1° gennaio 2020 sono esclusi dall'applicazione del contributo addizionale NASPI, i contratti a termine stipulati:

- nella Provincia Autonoma di Bolzano: per attività stagionali previste dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2019 (rilevante la sede di svolgimento della prestazione lavorativa, non la sede legale del datore di lavoro);
- esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni nel settore turismo e pubblici esercizi;
- per la fornitura di lavoro portuale temporaneo;

In caso di rinnovo di contratto preesistente basterà semplicemente non applicare più le contribuzioni addizionali NASPI. Anche l'aumento dello 0,5% non riguarderà rinnovi di contratti rientranti in queste casistiche.

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

L'esclusione opera per i contratti a termine della Provincia di Bolzano stipulati dal 1° gennaio 2020 mentre per tutti i contratti a tempo determinato per lavori extra turismo e pubblici esercizi, indipendentemente dalla data di assunzione.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE

Per le spese di formazione del personale al fine di acquisire o consolidare le competenze tecnologiche, sostenute nel periodo d'imposta 2020, il credito previsto sarà riconosciuto nella misura del:

- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro nelle piccole imprese;
- 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro nelle medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro nelle grandi imprese;

La misura è aumentata al 60% per tutte le imprese se i destinatari della formazione rientrano nelle categorie di lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Il credito è utilizzabile solo nel periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono sostenuti i costi.

CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE (per ulteriori informazioni si veda circolare n. 4 del 17 gennaio 2020)

Il congedo obbligatorio retribuito fruibile dal padre lavoratore entro i 5 mesi dalla nascita del figlio è pari a 7 giorni (aumentati rispetto ai 5 del 2019) anche non continuativi. Al lavoratore verrà corrisposta carico INPS l'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.

È facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI

La legge n. 160/2019 per gli autoveicoli, motocicli, ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, ha confermato la tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base delle tabelle ACI, al netto di quanto trattenuto al dipendente, per i veicoli concessi entro il 30/06/2020.

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

A decorrere dal 1° luglio 2020 le nuove aliquote saranno pari a:

- 25% per nuove immatricolazioni con emissioni di CO2 non superiori a 60g/km;
- 30% per i veicoli con emissioni CO2 superiori a 60g/km e fino a 160g/km;
- 40% per i veicoli con emissioni da 160g/km a 190g/km;
- 50%, che diventerà pari al 60% per il 2021, per veicoli con emissioni CO2 superiori a 190g/km.

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 si è modificata la *lettera c* del 2° comma dell'art. 51 TUIR stabilendo che **non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente** le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornalieri di:

- euro 4 (in precedenza € 5,29) se rese in forma cartacea,
- euro 8 (in precedenza € 7) se rese in forma elettronica.

Non ci sarà imputabilità per:

- le somministrazioni di vitto da parte del datore/in mense organizzate direttamente da datore o terzi;
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto (fino a euro 5,29), per gli addetti a:
 - a) cantieri edili;
 - b) altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
 - c) unità produttive ubicate in zone prive di strutture/servizi di ristorazione.

Fonte: Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019